

## FATTURAZIONE ELETTRONICA. CONFERIMENTO/REVOCA DELLE DELEGHE

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019

In merito al conferimento/revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 aprile 2019, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, viene disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata.



## INDIVIDUAZIONE DI NUOVE TIPOLOGIE DI UTENTI INCARICATI DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI E PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DEL VERSAMENTO DELLE RELATIVE IMPOSTE

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019

Con il provvedimento del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha inserito gli Istituti di patronato e di assistenza sociale tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione.

Inoltre, modificando l'art 15 del decreto 31 luglio 1998 – che disciplina le modalità di registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili – viene consentito anche agli Istituti in questione lo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019

In ordine all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972 – decorrente dal 1° luglio 2019 per gli operatori IVA che hanno avuto, nell'anno precedente al 2019, un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per tutta la restante parte dei soggetti – con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019 viene previsto che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura *web* messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti (in un'apposita area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate), che può essere utilizzata anche su dispositivi mobili (smartphone e tablet).


## DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

### Risposta n. 112 del 19 aprile 2019 dell'Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. 112 del 19 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto della definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, nel caso di fatture non imponibili ai fini IVA emesse nei confronti di un cliente/esportatore abituale che ha presentato la dichiarazione di intento, il cui ammontare complessivo delle stesse fatture non era coperto dal plafond indicato nella dichiarazione di intento. Ai fini IVA, viene chiarito, quindi, se sia possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa senza versamento dell'imposta, ma con indicazione del minor credito constatato.

Al riguardo, con riferimento alla possibilità di regolarizzare la constatazione di un'infedeltà dichiarativa per esposizione di un credito superiore a quello effettivamente spettante, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, qualora il minor credito non spettante risulti ancora disponibile nell'ultima dichiarazione presentata e non ancora utilizzato dal contribuente, quest'ultimo può accedere alla definizione agevolata del PVC.

Nel caso in cui non siano ancora scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello oggetto delle violazioni constatate, l'Agenzia ritiene che è possibile definire, in via agevolata, il rilievo ai fini IVA di cui al PVC, rideterminando il credito effettivamente spettante per il periodo d'imposta oggetto di definizione agevolata.



## FATTURAZIONE ELETTRONICA. CONSULTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 aprile 2019

Con riferimento all'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 sono state definite le modalità con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute.

Ora, con il provvedimento del 29 aprile 2019, viene disposto lo slittamento di alcuni termini previsti dal citato provvedimento del 21 dicembre 2018.

In particolare, si prevede che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l'adesione fino al 2 settembre 2019.

## MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI: VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 400.000 EURO

### Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 dell'8 maggio 2019

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, con riferimento alle modalità di determinazione del "volume d'affari superiore a 400.000 euro"

il cui superamento determina la decorrenza del relativo obbligo dal 1° luglio 2019 – con la risoluzione n. 47 dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti nel caso in cui siano svolte più attività, di cui solo alcune sono riconducibili tra quelle di cui all'articolo 22 decreto IVA, e nell'ipotesi in cui l'attività sia iniziata nel 2019.

Al riguardo, viene precisato che tutti i soggetti che effettuano le operazioni individuate nell'articolo 22 del decreto IVA memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri.

Il nuovo obbligo, che decorre dal 1° gennaio 2020:

- › è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari superiore a 400.000 euro annui;
- › sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA;
- › sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Ad avviso dell'Agenzia delle entrate, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" deve intendersi quello di cui all'art. 20 del decreto IVA, ossia l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.

Inoltre, viene evidenziato che, per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018, mentre le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE. APPLICAZIONE ALL'ANNUALITÀ DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2018

### Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019

Ai fini dell'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 vengono disciplinati, in via sperimentale, per il periodo d'imposta 2018, le condizioni in presenza delle quali trovano applicazione i benefici previsti dallo specifico regime premiale, tenendo conto, ai fini dell'individuazione delle singole soglie, delle riflessioni delle Organizzazioni di categoria e professionali.

Nello specifico, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, il Provvedimento dispone che:

- a) per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui, relativamente alle imposte dirette e all'Irap, l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8;
- b) per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2019, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, l'accesso al beneficio è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative è condizionato, invece, all'attribuzione del punteggio almeno pari a 9;

- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all'attribuzione del punteggio almeno pari a 8,5;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, è riconosciuto ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8;
- f) infine, l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, è riconosciuto al raggiungimento di un punteggio almeno pari a 9.

Al riguardo, viene precisato che i benefici previsti con riferimento all'IVA (di cui alle citate lettere a) e b)), per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Per accedere ai benefici di cui sopra, inoltre, è necessario che:

- › nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, lo stesso applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- › nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Il provvedimento, inoltre, individua nel livello minore o uguale a 6, il livello minimo di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle entrate tiene conto ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Con riferimento all'accesso agli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA, tramite il cassetto fiscale, per il periodo di imposta 2018 (di cui al Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2019), con il Provvedimento in esame vengono definite le procedure che i soggetti incaricati alla trasmissione telematica devono seguire per l'acquisizione massiva di tali dati.

In particolare, viene previsto che, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica risultino già delegati all'accesso al cassetto fiscale, è previsto l'invio all'Agenzia dell'elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della citata delega, invece, è necessario seguire il procedimento già dettagliato con riferimento alla dichiarazione 730 precompilata.

Il Provvedimento in esame, inoltre, modifica ed integra il decreto dirigenziale 31 luglio 1998

che disciplina le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione

per quanto attiene al contenuto delle ricevute restituite dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a seguito della trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte degli utenti abilitati all'utilizzo dei canali *Entratel* o *Fisconline*. In particolare, è prevista l'indicazione, nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, di un apposito "invito" al contribuente, affinché quest'ultimo trasmetta, qualora non l'abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, analogamente a quanto già previsto per gli studi di settore.

L'Agenzia delle entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.